Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 25 aprile 1928 - ANNO VI — **Numero 97**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1214.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 719.

Norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile e 12, 42 e 43 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);

Visto il R. decreto 7 febbraio 1909, n. 98, che stabilisce le norme per il conferimento dei posti di incaricato e delegato di porto;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che fissa le nuove circoscrizioni della marina mercantile, modificando i titoli per il conferimento dei posti suddetti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di estendere ad altre categorie di persone la facoltà di concorrere ai posti vacanti di incaricato marittimo e delegato di spiaggia, e di aggiornare, in relazione alle esigenze odierne, la misura delle retribuzioni da assegnarsi ai predetti funzionari, già in servizio o da reclutarsi in base al presente decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3, ultimo capoverso, del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, è modificato come segue:

« I servizi degli Uffici locali marittimi non retti da ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto, e quelli delle Delegazioni di spiaggia, sono in massima affidati a funzionari ed agenti di ruolo in attività di servizio delle seguenti categorie:

a) archivisti ed applicati di porto;

b) sottufficiali di porto;

c) sottufficiali della Regia guardia di finanza ed altri funzionari governativi di attribuzioni affini.

« I posti che rimarranno vacanti dopo l'assegnazione fatta in base al comma precedente potranno essere conferiti mediante concorso:

d) agli ufficiali inferiori del corpo delle Capitanerie di porto e degli altri corpi militari della Regia marina in congedo o dimissionari; agli archivisti ed applicati di porto in pensione o dimissionari; ai sottufficiali della Regia marina e della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

e) ai capitani e padroni marittimi;

f) a qualsiasi altra persona che, ad esclusivo giudizio della Amministrazione, possieda i requisiti per l'ufficio da coprire.

« Tutte le persone cui venga affidata la reggenza di Uffici locali marittimi o Delegazioni di spiaggia assumono nel

primo caso la qualifica di *incaricato marittimo*, e nel secondo quella di *delegato di spiaggia*.

« Le persone di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno avere stabile dimora nel luogo, o prendere impegno di trasferirvisi a proprie spese ».

Art. 2.

Le nomine ad incaricato marittimo e delegato di spiaggia conferite ai sensi del precedente articolo, sono sempre di carattere temporaneo e revocabile in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione marittima.

Art. 3.

Gli Uffici locali marittimi e Delegazioni di spiaggia, agli effetti della retribuzione di cui al successivo art. 4, si suddividono rispettivamente, a seconda della loro importanza, commerciale e marittima, in due o tre classi, come risulta dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia appartenenti alle categorie *c*), *d*), *f*), di cui al precedente art. 1, compete, a carico del bilancio della marina mercantile, la retribuzione annua stabilita dalla tabella *B*, parimenti annessa al presente decreto.

Ai predetti incaricati e delegati non spetta alcuna indennità di caroviveri.

La retribuzione di cui sopra non conferisce alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, agli effetti della pensione, aspettativa, congedo, ecc.

Art. 5.

Agli impiegati d'ordine ed ai sottufficiali di porto in attività di servizio (categorie *a*) e *b*) del citato art. 1) titolari o reggenti di Uffici locali marittimi o Delegazioni di spiaggia, non spetta la retribuzione di cui al precedente art. 4, nè alcun'altra indennità speciale per effetto dell'incarico o della reggenza, salvo, quando ne sia il caso, l'indennità di missione.

Art. 6.

In caso di brevi reggenze affidate ai funzionari della categoria *c*), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, verrà corrisposta ai funzionari medesimi una indennità giornaliera di L. 6, qualora si tratti della reggenza di un Ufficio marittimo, e di L. 3 se di una Delegazione di spiaggia.

La predetta indennità potrà essere corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni. Pertanto, qualora la reggenza dovesse prolungarsi oltre il limite suddetto, ai funzionari di cui sopra competerà, per tutto il periodo eccedente, e proporzionalmente alla sua durata, la retribuzione prevista dalla tabella *B*.

Art. 7.

Nulla è innovato circa quanto è attualmente stabilito dal regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, circa le attribuzioni, la divisa e l'assimilazione di grado degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.

Art. 8.

Non possono essere nominati incaricati marittimi, o delegati di spiaggia, coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestono la carica di podestà o segretario comunale.

Art. 9.

In via transitoria, gli attuali incaricati marittimi e delegati di spiaggia, non appartenenti all'Amministrazione marittima o ai ruoli di altre Amministrazioni governative affini, i quali abbiano già dato prova di saper coprire utilmente l'ufficio, potranno essere confermati nell'incarico, senza formalità di concorso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione marittima.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto 7 febbraio 1909, n. 98, sostituite da quelle contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 116. — SIROVICH.

TABELLA A.

Classificazione degli Uffici locali marittimi e delle Delegazioni di spiaggia.

Uffici locali marittimi di 1ª classe.

Varazze, Marina di Carrara, Portovecchio di Piombino, Follonica, Baia, Bagnoli, Fano, Grado, Capo d'Istria, Parenzo, Lussingrande, Volosca, Terranova Pausania, Riposto, Gela, Mazzara del Vallo.

Uffici locali marittimi di 2ª classe.

Vado, Camogli, Chiavari, Terracina, Portici, Meta, Trani, Pozzallo, Sciacca, Lampedusa (isola).

Delegazioni di spiaggia di 1ª classe.

Ventimiglia, Alassio, Loano, Finale Ligure, Noli, Albissola Marina, Voltri, Prà, Sampierdarena, Sturla, Portofino, Rapallo, Levanto, Monterosso, Portovenere, Le Grazie, Lerici, Marina di Massa, Forte dei Marmi, Marina di Pisa, Vada, Santa Liberata, Port'Ercole, Porto Longone, Rio Marina, Giglio, Ladispoli, Fiumicino, Ostia, Badino, Ponza, Elena, Formia, Ventotene (isola), Casamicciola, Forio d'Ischia,

Piano di Sorrento, Sorrento, Capri (isola), Amalfi, Minori, Maiori, Pisciotta, Scario (S. Giovanni a Piro), Sapri, Paola, S. Venere, Tropea, Gioia Tauro, Bagnara, Scilla, Villa S. Giovanni, Marina di Catanzaro, Otranto, Monopoli, Mola di Bari, Bisceglie, Rodi Garganico, Termoli, S. Vito Chietino, Pescara, S. Benedetto del Tronto, Senigallia, Cattolica, Cesenatico, Porto Corsini, Porto Garibaldi, Porto Tolle, Porto Levante, Alberoni, Lido, Isola, Cittanova, Umago, Fasana, Traghetto, Abbazia, Oristano, Calasetta, Sant'Antioco, Bosa, Salina (isola), Canneto, Faro, Acireale, Marzamemi (Pachino), Pantelleria (isola), Termini Imerese.

Delegazioni di spiaggia di 2ª classe.

Bordighera, Arma di Taggia, Laigueglia, Albenga, Spotorno, Arenzano, Pegli, Cornigliano, Foce, Quinto, Nervi, Bogliasco, Sori, Recco, Riva Trigoso, Deiva, Fezzano, Pertusola, Cecina, Baratti, Castiglione della Pescaia, Talamone, Capraia, Marciana, Campo, Monte Calamita, S. Marinella, Minturno (già Traetto), Monte di Procida, Torre Gaveta, Positano, Cetara, Vietri sul Mare, Agropoli, Castellabate, Camerota, Scalea, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro (già Acquapesa), Fuscaldo, Amantea, Nicotera, Palmi, Catona, Gallico, Melito Porto Salvo, Gerace, Siderno, Roccella Jonica, Cariati, Rossano, Corigliano Calabro, Trebisacce, Nardò, Leuca (C. S. Maria), Tricase, S. Andrea, Giovinazzo, Margherita di Savoia (Saline di Barletta), Viesti, Peschici, Tremiti (isola), Vasto, Giulianova, Porto S. Giorgio, Porto Civitanova, Porto Recanati, Riccione, Bellaria, Lagosta, Cervia, Volano, Porto di Goro, Pellestrina, Tre Porti, Falconera, Porto Nogara, Muggia, Valditorre, Orsera, Veruda, Medolino, Neresine, Porto Albona (Rabaz), Fianona, Laurana, Portoscuso, Arbatax (Tortolì), Siniscola, Golfo Aranci, S. Teresa Gallura, Stromboli (isola), S. Stefano di Camastra, S. Agata di Militello, Patti Marina, Spadafora, S. Martino, Giardini, Aci Castello, Avola, Mazzarelli (Ragusa), Scoglitti (Vittoria), Favignana (isola), Castellammare del Golfo, Terrasini, Isola delle Femmine, Porticello (Solanto), Trabia, Cefalù.

Delegazioni di spiaggia di 3ª classe.

Ospedaletti, Riva S. Stefano, Diano Marina, Ceriale, Cogoleto, Zoagli, Lavagna, Moneglia, Framura, Bonassola, Vernazza, Rio Maggiore, Foce della Magra, Gorgona, S. Vincenzo, Cavo, Pianosa, Montecristo, Montalto di Castro, Porto Clementino (Tarquinia), Astura, Torre Vittoria, Sperlonga, Mondragone, S. Angelo, Resina, Vico Equense, Massalubrense, Praiano, Ogliastro, Agnone (Ortodonico), Acciarolo, Pioppi (Pollica), Palinuro, Capitello, Maratea, S. Lucido, S. Eufemia, Praia d'Aieta (S. Maria Le Grotte), S. Ferdinando Rosarno, Cannitello, Pellaro, Bova, Brancaleone, Bianco, Bovalino, Gioiosa Ionica, Monasterace, Badolato, Soverato, Capo Rizzuto, Torre Nuova (Cirò), Monte Giordano, Montalbano Jonico (Scanzano), Castro, S. Cataldo (Lecce), Villanova (Ostuni), Polignano a Mare, Torre Pelosa, S. Spirito di Bitonto, Sanmennaio (Vico del Gargano), Torre Mileto, Lesina, Francavilla a Mare, Silvi, Roseto degli Abruzzi, Martinsicuro (Colonnella), Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso, Porto S. Elpidio a Mare, Numana, Torrette, Falconara Marittima, Marotta, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Viserba, Cazza, Pelagosa, Primaro, Forcello di Gnocca, Porto Lignano, Sistiana, Grignano, Portorose, Salvore, Brioni, Porto Badò, Carnizza, Cigale, Unie, Sansego, S. Martino, P. Pietro Nembi, Moschiena, Ossero, Caisole, Faresina, S. Martino di Cherso, Torre di Porto Corallo (Villaputzu), Cala Gonone (Dorgali), Orosei, Castelsardo, Stintino, Asinara (isola), Porto S. Nicolò, Porto Conte, Filicudi e Alicudi (isole), Malfa, Rinella, Panarea (isola), Castel di Tusa, Caronia Marina, Naso (Capo d'Orlando), Brolo, Gioiosa Marea, Olivieri, Scaletta Zanclea, Nizza di Sicilia, S. Teresa di Riva, Gallodoro (Letoianni), Palma di Montechiaro, Siculiano, Porto Palo di Menfi, Linosa (isola), Marinella, Marittimo (isola), Levanzo (isola), Bonagia, S. Vito lo Capo, Balestrate, Ustica (isola).

N.B. — Le eventuali modifiche alla presente tabella saranno approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

TABELLA B.

Tabella degli assegni annui spettanti agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia appartenenti alle categorie c), d), e), f).

Uffici locali marittimi.

Di 1ª classe.	L. 2400
» 2ª »	» 2000

Delegazioni di spiaggia.

Di 1ª classe.	L. 1400
» 2ª »	» 1200
» 3ª »	» 1000

Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1215.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 797.

Modificazioni all'ordinamento amministrativo contabile della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, ed i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 13 febbraio 1927, n. 282, e 19 gennaio 1928, n. 26, portanti modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il regolamento di amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 23 agosto 1898, n. 437;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, relativo alla sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra;

Visto l'art. 19 del regolamento per il personale degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di semplificare le funzioni inerenti ai servizi amministrativi e contabili della Regia guardia di finanza;

Ritenuta l'opportunità di estendere in via provvisoria al Corpo della Regia guardia di finanza le norme per l'amministrazione e la contabilità speciale vigente per i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con norme adatte allo scopo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1928 i servizi amministrativi e contabili, relativi al Corpo della Regia guardia di finanza ed al Fondo di massa della Regia guardia di finanza, già disimpegnati dalle Intendenze di finanza, sono trasferiti ai comandi di legione del Corpo stesso.

Art. 2.

A decorrere dalla data medesima saranno applicate per il Corpo della Regia guardia di finanza le norme del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, per l'amministrazione e la contabilità vigenti per i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari, per quanto riguarda il pagamento delle competenze al personale del Corpo della Regia guardia di finanza e delle altre spese da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Per un periodo non superiore a due anni a decorrere dal 1° luglio 1928, il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare con suo decreto le norme occorrenti per l'esecuzione di quanto è stabilito nei due precedenti articoli, restando in questo intervallo sospese quelle contenute nel regolamento di amministrazione del Corpo, approvato con R. decreto 23 agosto 1898, n. 437.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 190. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1216.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 773.

Determinazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Aquila, Chieti e Teramo, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. provveditore agli studi di Aquila, in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei Comuni delle Provincie di Aquila, Chieti e Teramo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle Provincie di Aquila, Chieti e Teramo deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 169. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i sottonotati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

I. — PROVINCIA DI AQUILA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale
1	Acciano	6	400	2 400
2	Accumoli	8	»	3,200
3	Aielli	5	»	2,000
4	Alfedena	5	»	2,000
5	Amatrice	23	»	9,200
6	Antrodoco	13	»	5,200
7	Anversa	5	»	2,000
8	Arischia	3	»	1,200
9	Ateleta	4	»	1,600
10	Avezzano	23	»	9,200
11	Bagno	8	»	3,200
12	Balsorano	7	»	2,800
13	Barete	5	»	2,000
14	Barisciano	10	»	4,000
15	Barrea	4	»	1,600
16	Bisegna	4	»	1,600
17	Borbona	5	»	2,000
18	Borgocollefegato	17	»	6,800
19	Borgo Velino	3	»	1,200
20	Bugnara	8	»	3,200
21	Bussi sul Tirino	6	»	2,400
22	Cagnano Amiterno	7	»	2,800
23	Calascio	4	»	1,600
24	Camarda	7	»	2,800
25	Campo di Giove	2	»	800
26	Campotosto	6	»	2,400
27	Canistro	3	»	1,200
28	Cansano	4	»	1,600
29	Cantalice	5	»	2,000
30	Capestrano	8	»	3,200
31	Capistrello	7	»	2,800
32	Capitignano	5	»	2,000
33	Caporciano	3	»	1,200
43	Cappadocia	7	»	2,800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale
35	Carapelle Calvisio	2	400	800
36	Carsoli	14	»	5,600
37	Castel del Monte	7	»	2,800
38	Castel di Ieri	4	»	1,600
39	Castel di Sangro	16	»	6,400
40	Castellafiume	3	»	1,200
41	Castel S. Angelo	8	»	3,200
42	Castelvecchio Calvisio	2	»	800
43	Castelvecchio Subequo	6	»	2,400
44	Celano	22	»	8,800
45	Cerchio	6	»	2,400
46	Cittaducale	15	»	6,000
47	Cittareale	6	»	2,400
48	Civita d'Antino	4	»	1,600
49	Civitella Alfedena	2	»	800
50	Civitella Roveto	5	»	2,000
51	Cocullo	4	»	1,600
52	Collarmele	3	»	1,200
53	Collelongo	6	»	2,400
54	Collepietro	4	»	1,600
55	Fagnano Alto	6	»	2,400
56	Fiamignano	13	»	5,200
57	Fontecchio	4	»	1,600
58	Fossa	4	»	1,600
59	Gragliano Aterno	6	»	2,400
60	Gioia dei Marsi	3	»	1,200
61	Goriano Sicoli	4	»	1,600
62	Introdacqua	9	»	3,600
63	Lecce nei Marsi	3	»	1,200
64	Leonessa	16	»	6,400
65	Luco nei Marsi	11	»	4,400
66	Lucoli	7	»	2,800
67	Lugnano di Villa Troiana	6	»	2,400
68	Magliano de' Marsi	9	»	3,600
69	Massa d'Albe	11	»	4,400
70	Micigliano	2	»	800
71	Molina Aterno	5	»	2,000
72	Montereale	20	»	8,000
73	Morino	5	»	2,000
74	Navelli	6	»	2,400
75	Ocre	5	»	2,000
76	Ofena	8	»	3,200
77	Opi	2	»	800
78	Oricola	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
79	Ortona de' Marsi	8	400	3,200
80	Ortucchio	4	»	1,600
81	Ovindoli	7	»	2,800
82	Pacentro	8	»	3,200
83	Paganica	13	»	5,200
84	Pentima	7	»	2,800
85	Pereto	5	»	2,000
86	Pescasseroli	7	»	2,800
87	Pescina	17	»	6,800
88	Pescocostanzo	4	»	1,600
89	Pescorocchiano	12	»	4,800
90	Petrella Salto	11	»	4,400
91	Pettorano sul Gizio	8	»	3 200
92	Pizzoli	10	»	4,000
93	Poggio Picense	4	»	1,600
94	Popoli	21	»	8,400
95	Posta	7	»	2,800
96	Prata d'Ansidonia	5	»	2,000
97	Pratola Peligna	21	»	8,400
98	Preturo	7	»	2,800
99	Prezza	5	»	2,000
100	Raiano	11	»	4,400
101	Rivisondoli	4	»	1,600
102	Roccacasale	3	»	1 200
103	Rocca di Botte	2	»	800
104	Rocca di Cambio	3	»	1,200
105	Rocca di Mezzo.	10	»	4,000
106	Rocca Pia	3	»	1,200
107	Roccaraso	5	»	2,000
108	Rolo Piano	5	»	2,000
109	San Demetrio ne' Vestini	9	»	3,600
110	San Pio delle Camere	4	»	1,600
111	Sante Marie	9	»	3,600
112	Sant'Eusanio Forconese	4	»	1,600
113	Santo Stefano di Sessanio	2	»	800
114	San Vincenzo Valle Roveto	8	»	3,200
115	Sassa	8	»	3,200
116	Scanno	7	»	2,800
117	Scontrone	3	»	1,200
118	Scoppito	7	»	2,800
119	Scurcola Marsicana	7	»	2 800
120	Secinaro	5	»	2,000
121	Sulmona	42	»	16,800
122	Tagliacozzo	25	»	10,000
123	Tione	2	400	800
124	Tornimparte	7	»	2,800
125	Trasacco	8	»	3,200
126	Villalago	4	»	1,600
127	Villa Santa Lucia degli Abbruzzi	3	»	1,200
128	Villa Sant'Angelo	2	»	800
129	Villa Vallelonga	4	»	1,600
130	Villetta Barrea	3	»	1,200
131	Vittorito	6	»	2,400
	Totali per la prov. di Aquila	963		385,200

II — PROVINCIA DI CHIETI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
1	Abbateggio	2	400	800
2	Altino	5	»	2,000
3	Archi	8	»	3,200
4	Ari	5	»	2,000
5	Arielli	2	»	800
6	Atessa	19	»	7,600
7	Bolognano	5	»	2,000
8	Bomba	8	»	3,200
9	Borrello.	3	»	1,200
10	Bucchianico	7	»	2,800
11	Buonanotte	1	»	400
12	Canosa Sannita	4	»	1,600
13	Caramanico	10	»	4,000
14	Carpineto Sinello	3	»	1,200
15	Carunchio	3	»	1,200
16	Casacanditella	4	»	1,600
17	Casalanguida	6	»	2,400
18	Casalbordino.	11	»	4,400
19	Casalincontrada	4	»	1,600
20	Casoli	17	»	6,800
21	Castel Frentano	13	»	5,200
22	Castelguidone	2	»	800
23	Castiglione Messer Marino	6	»	2,400
24	Celenza sul Trigno	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
25	Civitaluparella	2	400	800
26	Civitella Messer Raimondo	5	»	2,000
27	Colledimacine	4	»	1,600
28	Colledimezzo	2	»	800
29	Crecchio	9	»	3,600
30	Cupello	5	»	2,000
31	Dogliola	2	»	800
32	Fallascoso	1	»	400
33	Fallo	2	»	800
34	Fara Filiorum Petri	3	»	1,200
35	Fara San Martino	7	»	2,800
36	Filetto	5	»	2,000
37	Fossacesia	12	»	4,800
38	Fraine	3	»	1,200
39	Francavilla al Mare	18	»	7,200
40	Fresagrandinaria	2	»	800
41	Frisa	4	»	1,600
42	Furci	3	»	1,200
43	Gamberale	2	»	800
44	Gessopalena	7	»	2,800
45	Gissi	7	»	2,800
46	Giuliano Teatino	3	»	1,200
47	Guardiagrele	27	»	10,800
48	Guilmi	2	»	800
49	Lama dei Peligni	9	»	3,600
50	Lanciano	48	»	19,200
51	Lentella	2	»	800
52	Lettomanoppello	4	»	1,600
53	Lettopalena	2	»	800
54	Liscia	3	»	1,200
55	Manoppello	8	»	3,200
56	Miglianico	6	»	2,400
57	Montazzoli	4	»	1,600
58	Monteferrante	2	»	800
59	Montelapiano	1	»	400
60	Montenerodomo	3	»	1,200
61	Monteodorisio	4	»	1,600
62	Mozzagrogna	4	»	1,600
63	Musellaro	2	»	800
64	Orsogna	16	»	6,400
65	Ortona a Mare	40	»	16,000
66	Paglieta	10	»	4,000
67	Palena	9	»	3,600
68	Palmoli	5	»	2,000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
69	Palombaro	5	400	2,000
70	Pennadomo	3	»	1,200
71	Pennapiedimonte	3	»	1,200
72	Perano	4	»	1,600
73	Pescara	25	»	10,000
74	Pietraferrazzana	1	»	400
75	Pizzoferrato	3	»	1,200
76	Poggiofiorito	3	»	1,200
77	Pollutri	6	»	2,400
78	Pretoro	6	»	2,400
79	Quadri	2	»	800
80	Rapino	5	»	2,000
81	Ripeteatina	6	»	2,400
82	Roccacaramanico	1	»	400
83	Roccamontepiano	4	»	1,600
84	Roccamorice	4	»	1,600
85	Rocca San Giovanni	4	»	1,600
86	Roccascalegna	7	»	2,800
87	Roccaspinalveti	4	»	1,600
88	Roio del Sangro	2	»	800
89	Rosello	3	»	1,200
90	Salle	2	»	800
91	San Buono	5	»	2,000
92	San Giovanni Lipioni	2	»	800
93	San Giovanni Teatino	5	»	2,000
94	San Martino sulla Marruccina	4	»	1,600
95	San Salvo	4	»	1,600
96	Santa Maria Imbaro	2	»	800
97	Sant'Eufemia a Maiella	3	»	1,200
98	Sant'Eusanio del Sangro	5	»	2,000
99	San Valentino in Abruzzo Citeriore	17	»	6,800
100	San Vito Chietino	14	»	5,600
101	Scerni	9	»	3,600
102	Schiavi di Abruzzo	3	»	1,200
103	Serramonacesca	3	»	1,200
104	Taranta Peligna	3	»	1,200
105	Tocco da Casauria	14	»	5,600
106	Tollo	8	»	3,200
107	Torino di Sangro	7	»	2,800
108	Tornareccio	6	»	2,400
109	Torrebruna	3	»	1,200
110	Torrevecchia Teatina	5	»	2,000
111	Torricella Peligna	8	»	3,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
112	Treglio	2	400	800
113	Tufillo	2	»	800
114	Turrivalignani	2	»	800
115	Vacri	4	»	1,600
116	Vasto.	33	»	13,200
117	Villalfonsina	4	»	1,600
118	Villamagna	4	»	1,600
119	Villa Santa Maria	8	»	3,200
	Totali per la prov. di Chieti	761		304,400

III. — PROVINCIA DI TERAMO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Alanno	13	400	5,200
2	Ancarano	3	»	1,200
3	Arsita	3	»	1,200
4	Atri	23	»	9,200
5	Basciano	3	»	1,200
6	Bellante	7	»	2,800
7	Bisenti	9	»	3,600
8	Brittoli	3	»	1,200
9	Campli	21	»	8,400
10	Canzano	4	»	1,600
11	Cappelle sul Tavo	3	»	1,200
12	Carpineto della Nora	3	»	1,200
13	Castel Castagna	3	»	1,200
14	Castellalto.	8	»	3,200
15	Castellamare Adriatico	36	»	14,400
16	Castelli	7	»	2,800
17	Castiglione a Casauria	7	»	2,800
18	Castiglione della Valle	6	»	2,400
19	Castiglione Messer Raimondo	9	»	3,600
20	Castilenti	3	»	1,200
21	Catignano	7	»	2,800
22	Celiera (Villa)	1	»	400
23	Cellino Attanasio	8	»	3,200
24	Cepagatti	8	»	3,200
25	Cermignano	5	»	2,000
26	Città Sant'Angelo	17	»	6,800
27	Civitaquana	5	»	2,000
28	Civitella Casanova	10	400	4,000
29	Civitella del Tronto	22	»	8,800
30	Collecorvino	6	»	2,400
31	Colonnella.	14	»	5,600
32	Controguerra	8	»	3,200
33	Corropoli	12	»	4,800
34	Cortino	6	»	2,400
35	Corvara.	3	»	1,200
36	Crognaleto	11	»	4,400
37	Cugnoli	6	»	2,400
38	Elice	4	»	1,600
39	Fano Adriano	3	»	1,200
40	Farindola	6	»	2,400
41	Giulianova	18	»	7,200
42	Isola del Gran Sasso	12	»	4,800
43	Loreto Aprutino	15	»	6,000
44	Montebello di Bertona	4	»	1,600
45	Montefino	4	»	1,600
46	Montepagano	18	»	7,200
47	Montesilvano.	10	»	4,000
48	Montorio al Vomano	20	»	8,000
49	Morro d'Oro	4	»	1,600
50	Mosciano Sant'Angelo	19	»	7,600
51	Moscufo	4	»	1,600
52	Mutignano	3	»	1,200
53	Nereto	9	»	3,600
54	Nocciano	4	»	1,600
55	Notaresco	12	»	4,800
56	Penna Sant'Andrea	4	»	1,600
57	Penne	22	»	8,800
58	Pescosansonesco	3	»	1,200
59	Pianella	12	»	4,800
60	Picciano	3	»	1,200
61	Pietracamela	3	»	1,200
62	Pietranico	3	»	1,200
63	Rocca Santa Maria	5	»	2,000
64	Rosciano	7	»	2,800
65	Sant'Egidio alla Vibrata	10	»	4,000
66	Sant'Omero	11	»	4,400
67	Silvi	7	»	2,800
68	Spoltore	13	»	5,200
69	Torano Nuovo	4	»	1,600
70	Torre dei Passeri	10	»	4,000
71	Torricella Sicura	8	»	3,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
72	Tortoreto	12	400	4,800
73	Tossicia	6	»	2,400
74	Valle Castellana	12	»	4,800
75	Vicoli	3	»	1,200
	Totali per la provincia di Teramo	650		260,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1217.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 776.

Revoca della rettifica del contributo scolastico suppletivo, disposta col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2094, a carico del comune di Nova Siri, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2094, col quale venivano rettificati alcuni dei contributi scolastici liquidati col R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2559, a carico dei Comuni della provincia di Potenza in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924 - 31 dicembre 1928;

Considerato che nel Comune di Nova Siri esistevano al 1° gennaio 1924 soltanto cinque posti di scuole classificate e provvisorie, giusta nuovo elenco compilato dal R. provveditore agli studi di Potenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' annullata la rettifica del contributo di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, disposta a carico del Comune di Nova Siri col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2094, ed il contributo stesso viene riconfermato, per il detto Comune, nell'annua somma di L. 4000 stabilita con l'elenco annesso al R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2559, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 172. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1218.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 795.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo elettrico di Vignolo e Cervasca « Fernando Olivero », con sede in Vignolo (Cuneo).

N. 795. R. decreto 15 marzo 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consor-

zio irriguo elettrico di Vignolo e Cervasca « Fernando Olivero », con sede nel comune di Vignolo, provincia di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1219.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 796.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Vedetti e Campagnole, con sede in Gottolengo (Brescia).

N. 796. R. decreto 22 marzo 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Vedetti e Campagnole, con sede nel comune di Gottolengo, provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1220.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 680.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Angri.

N. 680. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Angri viene trasformato a favore dell'Asilo infantile « Paolo Caiazzo » amministrato dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1221.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 682.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni Cutillo », in Solopaca.

N. 682. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanni Cutillo », in Solopaca, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1222.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 683.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Elena », in Missaglia.

N. 683. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Elena », in Missaglia, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1223.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 684.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni Tagini », in Carpugnino.

N. 684. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanni Tagini », in Carpugnino, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 aprile 1928.

Autorizzazione all'Opera nazionale « Balilla » a ricevere in dono un'estensione di terreno disposta in suo favore dal comune di Bari e ad acquistare un edificio in Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Opera nazionale « Balilla » diretta ad ottenere l'autorizzazione:

1° a ricevere dal comune di Bari, a titolo gratuito, il dominio diretto della locale area, sede della palestra ginnastica « Angiulli », nonchè altra area, di mq. 1570, a ponente della palestra stessa;

2° ad acquistare, per il prezzo di L. 400,000, dalla Società ginnastica « Angiulli », l'edificio costituente la palestra suddetta;

Viste le deliberazioni 21 dicembre 1927 - VI del presidente dell'Opera nazionale « Balilla », e 17 gennaio 1928 - VI del podestà di Bari;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, e veduto il regolamento 26 luglio 1926, n. 361;

Decreta:

L'Opera nazionale « Balilla » è autorizzata ad accettare la donazione ed a compiere l'acquisto sopra indicati, secondo le modalità enunziate nella deliberazione 17 gennaio 1928 - Anno VI, del podestà di Bari.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1928.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire un ufficio nel recinto della Fiera di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511 e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire un proprio ufficio staccato, con servizio di cassa, nel recinto della Fiera di Mi-

lano, con attività limitata al periodo nel quale questa rimane annualmente aperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1928.

Autorizzazione alla Società anonima « Cassa generale », con sede in Genova, ad istituire una filiale in Genova-Voltri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La « Cassa generale », società anonima con sede in Genova, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Genova-Voltri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1928.

Autorizzazione alla Banca della provincia di Alessandria ad esplicare la propria attività limitatamente alla provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la domanda prodotta dalla Società anonima per azioni Banca della provincia di Alessandria, costituitasi con rogito Gosio del 28 marzo 1928, per essere autorizzata ad iniziare la propria attività come indicata nel rogito stesso;

Ritenuto che la Banca ha comprovato di essersi costituita col prescritto capitale, minimo, versato, di lire 5,000,000 che, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, le assegna un'attività da esplicarsi nell'àmbito di una sola provincia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima per azioni Banca della provincia di Alessandria, costituitasi con atto 28 marzo 1928, con sede sociale in Alessandria, è autorizzata ad iniziare e ad esplicare la propria attività limitatamente alla provincia di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 5 aprile 1927 presentata dal sig. Spitaler Antonio per la riduzione del suo cognome in quello di « Spitaleri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Spitaler Antonio, figlio di Antonio e della fu Haller Maria, nato a Gargazzone il 17 febbraio 1888, è ridotto nella forma italiana di « Spitaleri », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Zok di Antonio, nato a Trieste il 29 giugno 1862 e residente a Trieste, via Cunicoli n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zocchi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Zok è ridotto in « Zocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Zok nata Stok di Giuseppe, nata il 17 giugno 1866, moglie;
2. Maria di Pietro, nata il 16 settembre 1895, figlia;
3. Mario di Pietro, nato il 18 novembre 1897, figlio;
4. Luigi di Pietro, nato l'8 giugno 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kolb fu Giacomo, nato a Krems il 10 marzo 1880 e residente a Trieste, via Torre Bianca, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kolb è ridotto in « Colbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Kolb nata Levi, di Giuseppe, nata il 7 gennaio 1888, moglie;
2. Rosa di Antonio, nata il 3 aprile 1911, figlia;
3. Bianca di Antonio, nata il 3 ottobre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Kolb fu Giacomo, nato a Krems il 1° dicembre 1875 e residente a Trieste, via Farneto n. 4, e diretta ad ottenere a termini dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Kolb è ridotto in « Colbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Tesera Kolb nata Levi di Giuseppe, nata il 12 novembre 1885, moglie;
2. Paolo di Adolfo, nato il 30 gennaio 1908, figlio;
3. Silvio di Adolfo, nato il 29 gennaio 1910, figlio;
4. Bruna di Adolfo, nata il 17 luglio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Antoncich di Giuseppe, nato a Trieste il 4 marzo 1891 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Antoncich è ridotto in « Antonini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Licia di Arturo, nata il 9 agosto 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Livio Arbanassich fu Giacomo Carlo, nato a Trieste il 9 gennaio 1887 e residente a Trieste, via Molin Grande n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbanassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Livio Arbanassich è ridotto in « Arbanassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Arbanassich nata Ziberna di Francesco, nata il 5 gennaio 1894, moglie;
2. Dario di Livio, nato il 17 marzo 1919, figlio;
3. Maria Laura di Livio, nata il 26 febbraio 1921, figlia;
4. Giorgio di Livio, nato il 17 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Balisch di Giulio, nato a Trieste il 19 agosto 1874 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ballis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Balisch è ridotto in « Ballis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Balisch nata Rabusin di Michele, nata il 25 novembre 1878, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 7 settembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Balisch di Francesco, nato a Trieste il 24 febbraio 1902 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ballis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Balisch è ridotto in « Ballis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmela Balisch nata Murovitz di Edoardo, nata il 10 maggio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1681 della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1928, nell'elenco di smarrimento certificati di rendita, 1ª pubblicazione, alla terza intestazione ove dice: « per la proprietà: Casella Giulio, ecc. sotto la p. p. della madre Ravella Maria *di* Giulio, ecc. » deve dire « *fu* Giulio, ecc. », e alla penultima intestazione che dice: « La Porta Vincenza e Francesca, ecc. » è stata omessa la rendita che è di L. 75.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.75	Belgrado	33.35
Svizzera	365.89	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.671	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.655	Norvegia	5.07
Spagna	318 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.5425	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.095
Praga	56.325	Rendita 3,50 %	75.77
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.369	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino (Carta	8.08	Consolidato 5 %	86.30
New York	18.977	Littorio 5 %	86.35
Dollaro Canadese	18.975	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.05
Oro	366.16		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 %	8204	13.50	Galbiati Piero Luigi di *Mario*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sampierdarena (Genova).	Galbiati Piero Luigi di *Carlo-Mario*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	232881	650 —	Filippi Leone di *Carlo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Velletri.	Filippi Leone di *Carlo-Francesco* minore ecc. come contro.
3.50 %	397270	10.50	Paroldi Casimiro } fu Vittorio dom. a Ceva (Cuneo);	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a *Parodi* Giovanni fu Giuseppe, dom. come contro.
»	397269	25 —	Paroldi Giovanni Battista } con usufrutto a *Paroldi* Giovanni fu Giuseppe, dom. a Saliceto (Cuneo).	
Cons. 5 %	277291	670 —	Stasi *Antonio* e Domenico fu Francesco, minori sotto la tutela di Stasi Vito Giuseppe, dom. a Castellaneta (Bari).	Stasi *Antonia* e Domenico fu Francesco, minori ecc. come contro.
»	431563	70 —	*D'Addona* Daniele fu *Giuseppantonio*, minore sotto la p. p. della madre *D'Addona* Mariantonia fu Angelantonio, dom. in Pontelandolfo (Benevento).	*Addona* Daniele fu *Giuseppe-Antonio*, minore sotto la p. p. della madre *Addona* Mariantonia ecc. come contro.
»	52929	55 —	Tron Ernesto di *Bartolomeo-Antonio*, dom. a Bordighera (Porto Maurizio).	Tron Ernesto di *Antonio-Bartolomeo*, dom. come contro.
»	83753	55 —	Tron Ernesto di *Antonio*, dom. come la precedente.	
»	52928	340 —	Tron Ernesto di *Bartolomeo-Antonio o Antonio-Bartolomeo*, dom. come la precedente.	
» »	65124 65130	365 — 30 —	Tron Ernesto di *Bartolomeo-Antonio*, dom. come la precedente.	
»	328128	550 —	Manguso Raffaella fu Luigi, moglie di Domenico Borriello, dom. a Torre del Greco (Napoli); con usufrutto vitalizio a Cristiano *Pasqualina* fu Giuseppe, ved. di Luigi Manguso, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cristiano *Maria-Pasquala* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3.50 %	820737	234.50	Plescia Giuseppina fu Giuseppe, nubile, dom. a Palermo; con usufrutto a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. Bertorotta Emanuele, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto a Plescia *Maria-Teresa*, ved. Bertorotta ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	207	Cap.le 10,500	Innocenzi *Pasquarosa* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Aliberti Bambina.	Innocenzi *Anatolia-Pasquarosa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 % »	185160 185161	315 — 70 —	Foco *Guglielmina* fu Michele moglie di Guasco *Alberto*, dom. a Solero (Alessandria).	Foco *Anna-Maria-Antonia-Guglielmina* fu Michele, moglie di Guasco *Carlo-Alberto*, dom. come contro.
»	195314	115.50	Guasco *Marina* e Francesco di Carlo-Alberto, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Solero (Alessandria).	Guasco *Anna-Maria-Beatrice-Luigia* e Francesco di Carlo-Alberto, minori, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	65356 93348 138261	120 — 120 — 95 —	Potenza Rita di Raffaele, *nubile*, dom. in Napoli.	Potenza Rita di Raffaele, *minore sotto la p. p. del padre* dom. in Napoli.
3.50 %	801555	98 —	Consoli *Nicola Arturo* fu Giuseppe, dom. a Napoli.	Consoli *Nicola-Luigi* fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Rosati Teresa, ved. Consoli*, dom. a Napoli.
»	365626	2,450 —	Del Sordo *Antonietta* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.	Del Sordo *Marianna, vulgo Antonietta* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	286347	80 —	Molinari Stefano fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Ferrari *Maria-Giulia* fu Stefano, ved. di Molinari Antonio, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Molinari Stefano fu *Giuseppe-Giacomo-Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Ferrari *Maria-Caterina-Emilia* fu Stefano ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 aprile 1928 - Anno VI

p. Il direttore generale: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.